

Verbale di Seduta

DEL CONSIGLIO COMUNALE DI REGGIO EMILIA

L'anno **duemilaventitre** addì **26 (ventisei)** - del mese di **aprile** alle ore **15:37** nella sala consiliare, ritualmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla **Votazione** del seguente oggetto:

APPROVAZIONE DELLE TARIFFE RIFIUTI AVENTI NATURA CORRISPETTIVA (TCP) PER L'ANNO 2023, MODIFICHE ALLA CONVENZIONE CON IREN AMBIENTE SPA PER LA GESTIONE DELLA TCP E CONTESTUALE VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2023-2025.PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI

	F	C	A		F	C	A
VECCHI Luca				RUOZZI Cinzia			
AGUZZOLI Claudia Dana	Si			SACCHI Stefano			Si
AGUZZOLI Fabrizio		Si		SALATI Roberto			
BASSI Claudio		Si		SORAGNI Paola			Si
BENASSI Giacomo	Si			VARCHETTA Giorgio			Si
BERTUCCI Gianni			Si	VERGALLI Christian			Si
BRAGHIROLI Matteo	Si			VINCI Gianluca			
BURANI Paolo	Si						
CANTERGIANI Gianluca	Si						
CASTAGNETTI Fausto	Si						
CORRADI Davide	Si						
DE LUCIA Dario							
FERRARI Giuliano	Si						
FERRARINI Filippo		Si					
FERRETTI Paola	Si						
GENTA Paolo	Si			----- Assessori -----			Presenti
GHIDONI Riccardo	Si			PRATISSOLI Alex			No
IORI Matteo	Si			BONVICINI Carlotta			Si
MAHMOUD Marwa	Si			CURIONI Raffaella			No
MELATO Matteo		Si		DE FRANCO Lanfranco			Si
MONTANARI Fabiana	Si			MARCHI Daniele			No
PANARARI Cristian		Si		RABITTI Annalisa			No
PEDRAZZOLI Claudio	Si			SIDOLI Mariafrancesca			No
PERRI Palmina	Si			TRIA Nicola			No
PIACENTINI Lucia							
RINALDI Alessandro			Si				

Consiglieri **Presenti:** **27** Assessori presenti: **2**
Favorevoli: **17**
Contrari: **8**
Astenuti: **2**

Presiede: **IORI Matteo**

Segretario Generale: **GANDELLINI Dr. Stefano**

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, e in particolare:

- il comma 639, che ha istituito l'Imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'Imposta municipale propria (IMU) e di una componente riferita ai servizi, che si articola nella Tassa sui servizi indivisibili (TASI) e nella Tassa sui rifiuti (TARI);
- i commi da 641 a 668, che nell'ambito della disciplina della IUC istituiscono e disciplinano la TARI o in alternativa una **Tariffa rifiuti avente natura Corrispettiva**;
- il comma 682 che dispone che il Comune, con regolamento da adottare ai sensi dell'art.52 del D. Lgs.n.446/97, determina la disciplina per l'applicazione della IUC, quindi anche la componente della TARI;
- il comma 691, secondo cui i Comuni possono affidare la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e fino alla scadenza del relativo contratto, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risultava affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) di cui all'articolo 14 del D.L. 201/2011;
- i commi da 656 a 660, in cui sono disciplinate agevolazioni, riduzioni, esenzioni.

PREMESSO che:

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: *“Il termine [...] per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”*;
- l'art. 1 c. 169 della Legge 296/2006 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- il comma 5-quinquies dell'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 - introdotto dalla relativa legge di conversione n. 15 del 25 febbraio 2022 – prevede che, **a decorrere dal 2022**, in deroga alla disciplina vigente (dettata dall'art. 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147), **i comuni possono approvare** i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e **i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno.**
- il D.L. 50/2022 del 17/5/2022 cosiddetto “Decreto Aiuti”, all'art. 43 c. 11 in modificazione dell'art. 3 comma 5-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 ha introdotto una disposizione di carattere generale in merito all'approvazione delle tariffe TARI e della tariffa corrispettiva da parte dei Comuni, in particolare nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine di approvazione degli atti concernenti la TARI e la tariffa corrispettiva coincida con quello per la deliberazione del bilancio di previsione;

DATO ATTO che l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI).

VISTI:

- il d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 *“Regolamento recante norme per l’elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”*;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante *“Norme in materia ambientale”*, così come modificato dal Decreto Lgs n. 116/2020;
- il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 20 aprile 2017 *“Criteri per la realizzazione da parte dei Comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall’utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati”*;
- la Legge Regione Emilia Romagna n. 16 del 5 ottobre 2015 e s.m.i. *“Disposizioni a sostegno dell’economia circolare, della riduzione della produzione dei rifiuti urbani, del riuso dei beni a fine vita, della raccolta differenziata e modifiche alla legge regionale 19 agosto 1996, n. 31 (disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi)”*;
- l’art. 1, comma 1, della legge 481/95, ha istituito l’Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e Ambiente (**ARERA**), con compiti in materia di Gestione integrata dei rifiuti, e che la stessa Autorità ai sensi dell’art. 1 c. 527 della Legge 205/2017 ha funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani con funzione di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga » e in materia approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall’ente di governo dell’ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento.

RICHIAMATO il D.Lgs. 3 settembre 2020 n.116 con cui sono state introdotte importanti modifiche al D.Lgs 3 aprile 2006 n.152 cosiddetto Testo Unico dell’Ambiente (TUA) ed in particolare:

- l’art. 183 con la definizione di “rifiuti urbani” uniformandola a quella comunitaria, facendo così venir meno i cosiddetti rifiuti assimilati;
- l’art.184 con la classificazione dei rifiuti ed in particolare con la parziale modifica dell’elenco dei rifiuti speciali;
- l’abrogazione della lett. g) del comma 2 dell’art.198 con il venir meno del potere dei comuni di regolamentare l’assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali;
- l’art. 238 comma 10 con l’esclusione della corresponsione della componente tariffaria, rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti, per le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani e li conferiscono al di fuori del servizio pubblico;

RICHIAMATI:

- la Nota del Ministero della Transizione ecologica (MITE) - del 12/04/2021 che è intervenuta per fornire chiarimenti sulle disposizioni introdotte dal D.Lgs n.116/2020;
- la Nota ANCI-IFEL del 02/03/2021 che fornisce anch’essa chiarimenti sulle novità applicative del D.Lgs n.116;
- **la deliberazione di Arera n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021** “Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (**MTR-2**) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”;
- **la Deliberazione di ARERA n. 15/2022/R/RIF del 18 gennaio 2022**, *“Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani”*

- **la determinazione n. 2/DRIF/2021 del 04/11/2021** *“Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”.*

RICHIAMATE le seguenti delibere comunali:

- Consiglio Comunale n. 188 del 20/12/2022 delibera con la quale sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2023 – 2025 e i relativi allegati, tra cui la nota di aggiornamento al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione);
- Giunta Comunale n. 2 del 12/01/2023 delibera con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025 – Assegnazione risorse finanziarie per Macro obiettivi ai sensi dell’art. 169 co 1 e 2 D.Lgs. n. 267/2000;
- Giunta Comunale n. 13 del 31/01/2023 delibera con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e di Organizzazione (PIAO) 2023-2025 e il contestuale aggiornamento del PEG;
- G.C. n. 2023/72 del 23/03/2023 delibera di approvazione dello schema di rendiconto della gestione 2022 e della proposta di delibera di Consiglio Comunale iscritta all’ordine del giorno del 26/4/2023 di approvazione del Consuntivo 2022 dove emerge - nell’Allegato a/2) Risultato di Amministrazione quote vincolate- **un avanzo vincolato TARI al 31/12/2022 pari a 3.077.649,53 euro.**

Considerato che

- *l’art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000 recita: “il bilancio di previsione finanziario può subire variazioni nel corso dell’esercizio di competenza e di cassa sia nella parte prima, relativa alle entrate, che nella parte seconda, relativa alle spese per ciascuno degli esercizi considerati nel documento; le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30/11 di ciascun anno”;*

RICHIAMATI :

- **la deliberazione del C.C. n. 256 del 20/12/2021** *“Servizio raccolta e smaltimento rifiuti urbani: passaggio dal vigente regime di tassa sui rifiuti (TARI) al regime di Tariffa rifiuti avente natura corrispettiva. Atto di indirizzo e approvazione dello schema di convenzione con IREN Ambiente SpA per la gestione della tariffa, ai sensi dell’art. 1, comma 668, legge 147/2013”;*
- **la delibera di Consiglio Comunale n. 66 del 28/04/2022** *“APPROVAZIONE DEL PRIMO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA (TCP) DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA”*
- **la delibera di Consiglio Comunale n. 67 del 28/04/2022** *“APPROVAZIONE DELLA PRIMA APPLICAZIONE DELLE TARIFFE RIFIUTI AVENTI NATURA CORRISPETTIVA (TCP) SULLA BASE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO ANNI 2022-2025 PREDISPOSTO DA ATERSIR SECONDO IL METODO TARIFFARIO ARERA VIGENTE (MTR-2). PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI”;*
- **la deliberazione di Arera n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021** *“Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”;*
- la delibera del Consiglio Comunale approvata in data odierna di approvazione di **MODIFICHE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA (TCP)** al fine di recepire le disposizioni contenute nell’allegato A (TQRIF) della delibera ARERA 15/2022

DATO ATTO CHE:

- IREN Ambiente S.p.A, con sede legale in Piacenza (PC), Strada Borgoforte n. 22/a, è titolare del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nel territorio comunale;

VISTO CHE:

- l'articolo 19 del D.Lgs. n. 504/1992, ha introdotto il "*Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente*" (**TEFA**) la cui applicazione è stata confermata dall'art .1 c. 666 della L. 147/2013;
- il suddetto articolo, come modificato dall'art. 38- bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, fissa la misura del tributo provinciale dal 1° gennaio 2020 al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia, dal 1° giugno 2020 sono state modificate le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili alla tariffa corrispettiva, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di Reggio Emilia sull'importo del tributo, nella misura del 5%.

CONSIDERATO CHE:

- **ai sensi del decreto 20 aprile 2017 del Ministero dell'Ambiente** e della Tutela del Territorio e del Mare sopra citato, sono individuati, in alternativa, dei **correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio**, finalizzati ad attuare un modello tariffario calibrato sul servizio reso agli utenti, procedendo alla sola "misurazione" della frazione del rifiuto indifferenziato conferito.
- **la Tariffa rifiuti corrispettiva** - per legge applicata e riscossa dal soggetto gestore, non costituendo quindi un'entrata del comune - assicura la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti), ad esclusione dei costi relativi alla gestione dei rifiuti speciali al cui trattamento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente e dei costi operativi relativi alla gestione dei rifiuti urbani prodotti da utenze non domestiche avviati autonomamente a recupero;
- per la **definizione delle componenti di costo** relative al servizio ed il riconoscimento delle stesse nella pianificazione finanziaria si fa riferimento ai criteri individuati dal DPR n.158/1999, tenendo conto del **Metodo Tariffario Rifiuti** vigente previsto dall'Autorità per la regolazione Energia, Reti e Ambiente (**ARERA**), come modificato dalla **deliberazione di Arera n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 "Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025"**;
- **in particolare la Tariffa puntuale è composta da:**
 - **quota fissa**, calcolata sulla base dei metri quadrati di superficie;
 - **quota variabile base** , calcolata in base al numero dei componenti del nucleo familiare per le utenze domestiche e in base ai metri quadrati per le utenze non domestiche, facendo riferimento ai coefficienti previsti dal DPR n.158/1999.
 - **riduzione parte variabile della tariffa**: riduzione percentuale della parte variabile base della tariffa a fronte misurazione puntuale così come previsto dall'art 9 comma 5 lett. a) del Regolamento (tale riduzione viene definita in relazione alla quota corrispondente al costo per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani residui);
 - **quota variabile misurata**, che comprende l'addebito delle vuotature minime ed eccedenti calcolata sul costo variabile del rifiuto indifferenziato; la predetta quota variabile misurata prevede un valore minimo determinato da un numero minimo di vuotature, superato il quale viene

addebitato all'utente il numero eccedente di vuotature stesse, per cui l'addebito effettivo diventa direttamente corrispondente al comportamento del cittadino.

A partire dall'anno 2023 nell'Allegato tariffario e in fattura, ai fini di semplificare e renderne maggiormente comprensibile la lettura, il Gestore indicherà **la quota variabile non misurata** composta dalla somma della quota variabile base e della riduzione della parte variabile della tariffa di cui all'art 9 comma 5 lett. a) del Regolamento. Nel 2022 a livello di Allegato tariffario e in fattura venivano invece esposte distintamente la quota variabile base e la riduzione della parte variabile della tariffa.

PRESO ATTO CHE:

- nel territorio in cui opera il Comune di Reggio Emilia è presente ed operante l'Ente di Governo dell'ambito ATERSIR (Agenzia Territoriale per l'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e i Rifiuti), previsto ai sensi del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011 n. 148, il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;
- in data 11/04/2021 con deliberazione del Consiglio d'ambito n. 11, avente ad oggetto: "*Servizio Gestione Rifiuti. Prima applicazione del Testo Unico della Qualità nel settore rifiuti urbani (TQRIF) di ARERA*" **ATERSIR** ha stabilito di non introdurre nella regolazione della qualità tecnica e contrattuale del servizio obblighi di servizio e standard di qualità migliorativi e ulteriori rispetto a quelli previsti nello schema regolatorio di riferimento, ma di mantenere tutti gli obblighi e standard già stabiliti dai contratti e dalle Carte dei Servizi vigenti al momento dell'approvazione della delibera ARERA 15/2022 riguardante il TQRIF e individuando il posizionamento della gestione nello SCHEMA I della matrice di cui alla tabella 1 allegata al TQRIF;
- in data 22 aprile 2022 il Consiglio locale di ATERSIR con delibera n. CLRE_4/2022 ha espresso parere favorevole alla proposta Piani Economici finanziari (PEF) del Servizio Gestione Rifiuti, anni 2022-2025, redatti secondo il Metodo Tariffario vigente (MTR-2) deliberato da ARERA, relativi ai Comuni di Campagnola Emilia, Reggio Emilia e Scandiano, al Comune di Rubiera ed al Comune di Rio Saliceto - consultazione ai sensi dell'art. 7 – comma 5 – lettera c) – della L.R. 23/2011 come da Comunicazione del Direttore di ATERSIR che si allega alla proposta di delibera;
- successivamente il Consiglio d'ambito di ATERSIR, in qualità di Ente di Governo dell'Ambito (EGATO) ha approvato e validato la proposta di **PIANO ECONOMICO FINANZIARIO ANNI 2022-2025 del Comune di Reggio Emilia secondo il metodo tariffario ARERA vigente (MTR-2)** ed oggetto di parere favorevole in data 22/4/2022 del Consiglio Locale di cui sopra
- Che con delibera n. 67 del 28/04/2022 il Consiglio Comunale ha approvato la prima applicazione delle tariffe rifiuti aventi natura corrispettiva (TCP) sulla base del Piano economico finanziario anni 2022-2025 predisposto da ATERSIR secondo il metodo tariffario ARERA vigente (MTR-2)

DATO ATTO:

- che con il nuovo MTR-2 (deliberazione 363/2021/R/rif art 8) l'aggiornamento dei PEF avviene da parte di ATERSIR con cadenza biennale, salvo alcuni casi straordinari e motivati in quanto l'aggiornamento infrannuale per tutti è previsto nel 2024,
- Che il Consiglio locale di ATERSIR in data 12/4/2023 con CLRE/2023/1 e il Consiglio d'Ambito in data 14/4/2023 con delibera n.28 hanno approvato l'aggiornamento infra periodo ai sensi dell'art 8.5 del MTR-2 di solo alcuni PEF dei Comuni della Provincia che

presentavano situazioni straordinarie (quali ad esempio il passaggio da TARI a TCP nel 2023) ma hanno invece confermato per l'anno 2023 per la maggior parte dei Comuni tra cui il Comune di Reggio Emilia (che è già passato a TCP nel 2022), il PEF 2022-2025 negli importi deliberati l'anno scorso ad Aprile 2022. Pertanto, il totale per l'anno 2023 del PEF 2022-2025 approvato l'anno scorso relativo ai costi e quindi alle entrate tariffarie massime del ciclo integrato dei rifiuti risultano essere pari a complessivi 37.021.344,09 euro, come da **PIANO ECONOMICO FINANZIARIO ANNI 2022-2025 del Comune di Reggio Emilia secondo il metodo tariffario ARERA vigente (MTR-2)** approvato nel 2022 e già allegato alla delibera di Consiglio Comunale n. 67 del 28/04/2022 **e che si riallega alla presente delibera sotto la lettera A .**

- Che ATERSIR ha altresì specificato che il Comune può variare o aggiornare le entrate da porre in detrazione di cui al punto 1.4 determina ARERA 2/2020 nonché il totale dei costi esterni al Ciclo integrato rifiuti (cd Costi extraperimetro) che in base a quanto concordato tra ATERSIR-GESTORE - Comune, risultano essere per il 2023 pari a complessivi 1.629.591,60(rispetto al 1.508.659,47 del 2022).
- Il Comune di Reggio Emilia, sulla base del PEF 2022-2025 deliberato da ATERSIR, deve procedere alla definizione ed approvazione delle Tariffa rifiuti corrispettiva per l'anno 2023 e che si è definito il seguente **“Quadro economico di raccordo riepilogativo per determinare tariffe anno 2023”**, con le voci di Entrata e degli sconti “ da applicare alle utenze domestiche e non domestiche a valle del PEF deliberato da ATERSIR:

QUADRO ECONOMICO DI RACCORDO RIEPILOGATIVO PER DETERMINARE TARIFFE ANNO 2023	
COMUNE DI REGGIO EMILIA	TOTALE (€/anno)
Totale PEF ATERSIR SECONDO METODOLOGIA MTR -2ARERA $\sum T_{max}$ (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) di cui:	37.021.344,09
Componenti costi fissi	17.105.176,44
Componente Costi Variabili	19.916.167,65
Attività esterne al Ciclo integrato dei Rifiuti (cd extra perimetro)	1.629.591,60
Riduzioni e sconti tecnici art. da 14 a 32 del Regolamento	830.402,70
STIMA RECUPERO SUPERFICI IMPONIBILI derivante da Accertamenti in corso per omessa/infedele dichiarazione	(227.000,00)
Agevolazioni per finalità sociale o di interesse pubblico di cui:	390.000,00
Agevolazioni sociali per Utenze Domestiche art 35 del Regolamento finanziate dal bilancio Comunale;	350.000,00
Agevolazioni per Utenze Non Domestiche art 36 del Regolamento finanziate dal bilancio Comunale(APS e ODV)	40.000,00
Importo del Bilancio Comunale a copertura a copertura delle Agevolazioni Sociali	(390.000,00)
Quota Immobili Comunali	(320.000,00)
Fondo D'ambito ATERSIR L.R.16/2015 per Comuni virtuosi da considerare come detrazioni di cui al punto 1.4 (A)	(476.803,00)
Contributo 2023 per lotta Arbovirosi (a finanziare qp costi cd extra perimetro) (B)	(84.658,92)
Importo derivante da Recupero evasione TARI Comune comprensivo del contributo MIUR ai sensi punto 1.4 al netto costi	(260.000,00)

diretti del Comune (C)	
Applicazione q.parte Avanzo vincolato tari (per mantenere valore detrazioni 1.4 complessivo di 1.383.240,92 pari a quanto inserito nel PEF vigente per il 2023)(D)	(561.779,00)
Totale detrazioni di cui al Comma 1.4 delibera 2/2020 di ARERA(A+B+C+D)	(1.383.240,92)
TOTALE PIANO FINANZIARIO ALLA BASE DEFINIZIONE TARIFFE	37.551.097,47
UTENZE DOMESTICHE	19.413.917,39
Quota percentuale Utenze domestiche	51,70%
UTENZE NON DOMESTICHE	18.137.180,08
Quota percentuale Utenze non domestiche	48,30%

QUADRIPARTIZIONE UD-UND 2023

	Quota fissa	Quota Variabile	Totale
<i>UTENZE DOMESTICHE</i>	8.969.919,66	10.443.997,73	19.413.917,39
<i>% su totale di colonna</i>	51,7%	51,7%	51,70%
<i>% su totale utenze domestiche</i>	46,3%	53,8%	100,0%
<i>UTENZE NON DOMESTICHE</i>	8.380.021,66	9.757.158,42	18.137.180,08
<i>% su totale di colonna</i>	48,3%	48,3%	48,30%
<i>% su totale utenze non domestiche</i>	46,2%	53,8%	100,0%

CONSIDERATO che nella formulazione delle previsioni di tali voci si è tenuto conto:

- dell'approvazione delle modifiche al Regolamento della tariffa rifiuti corrispettiva avvenuta in data odierna ed in particolare;
- delle agevolazioni sociali Tari di cui all'art 35 del Regolamento stimate in circa **350.000,00 euro**, e che trovano copertura nel Bilancio Comunale 2023 e nel PEG 2023 (9536/1), ai sensi del comma 660 della Legge 147/2013;
- delle agevolazioni per Utenze Non Domestiche - art 36 del Regolamento - finanziate dal bilancio Comunale (APS e ODV), stimate in circa **40.000,00 euro**, e che trovano copertura nel Bilancio Comunale 2023 e nel PEG 2023 (CAP.9537/2), ai sensi del comma 660 della Legge 147/2013;
- della quota di immobili comunali stimata in **320.000,00 euro** e nel PEG 2023 (CAP. 9539), che viene portata in detrazione del Piano Finanziario e che trova copertura nel Bilancio Comunale 2022;
- dalla stima di ulteriore recupero di **227.000,00 euro** di base imponibile per l'attività di accertamenti in corso o di accertamenti appena diventati esecutivi ma non ancora inseriti in banca dati tra le superfici imponibili delle varie categorie di UND e di UD;
- del fatto che sconti tecnici e riduzioni previsti dagli articoli da 13 a 33 del Regolamento medesimo e stimati in circa **830.402,70** in aumento rispetto ai 550.000 euro stimati del 2022 per effetto dell'andamento effettivo degli sconti erogati;
- delle seguenti voci di Entrata da applicare "a valle" del PEF, a detrazione delle tariffe, ai sensi punto 1.4 Delibera ARERA 2/2020 **per complessive 1.383.240,92:**

a) Fondo d'ambito ATERSIR art.4 LR16/2015 come assegnato da ATERSIR con Delibera di Consiglio di Ambito n. 21 del 27 marzo 2023 per il 2023 al Comune di Reggio Emilia come

incentivo ai comuni definiti come “virtuosi” per il raggiungimento della percentuale di raccolta differenziata prevista per l’area omogenea all’anno 2027 ed una quota per l’attivazione entro l’anno 2023 della misurazione puntuale dei rifiuti indifferenziati (attribuita in funzione degli abitanti equivalenti) pari a complessivi 476.803,00 euro da iscriversi a Bilancio 2023 in Entrata e in spesa quale contributo al Gestore per riduzione tariffe

b) Un contributo per la lotta contro l’Arbovirosi che va a finanziare parte delle spese extra perimetro (ddd) pari a **84.658,92** euro e che è già previsto a Bilancio e nel PEG 2023 in entrata (Cap. 5713) e in spesa come contributo al Gestore (CAP.9538/1)

c) Recupero evasione e contributo MIUR, al netto dei costi del Comune per la gestione TARI come da importo previsto nel Bilancio di previsione 2023 e nel PEG 2023 (CAP.9538) come contributo al gestore per riduzione tariffe pari a **260.000,00** euro;

d) utilizzo di quota parte dell’avanzo vincolato TARI pari a **561.779,00 euro da applicarsi al Bilancio 2023** per far fronte principalmente all’avvio del riconoscimento al gestore dei costi posticipati nel 2022 e nei 6 anni successivi, come da delibera ATERSIR n. 64 del 11/12/2020, di costi pregressi di anni precedenti nonché per permettere il raggiungimento complessivo di entrate da porre in detrazione ai sensi del punto 1.4 Determina di Arera n. 2/2020 e quanto indicato nel PEF 2022-2025 per l’anno 2023 (appunto la quota di 1.383.240,92 data da 769.650,00 di qv e 663.590,92 di quota fissa).

CONSIDERATO, pertanto che occorre apportare le conseguenti variazioni al Bilancio di previsione finanziario 2023-2025 annualità 2023 prevedendo in entrata il contributo ATERSIR di 476.803,00 euro e l’applicazione di avanzo vincolato TARI per 561.779,00 euro e in spesa corrispondenti stanziamenti quali contribuzioni al gestore per riduzione valori alla base di determinazione delle tariffe;

Dato altresì atto che occorre apportare le seguenti variazioni di Bilancio sempre collegate alla gestione TARI e TCP e in particolare applicare ulteriore avanzo di Amministrazione vincolato TARI **pari a euro 882.170,00** per :

a) **euro 702.170,00** per far fronte all’ ultima annualità del conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l’anno 2019, ex art. 107, comma 5, del D.L. n. 18 del 2020, così come previsto dalla **delibera di C.C. n. 248 del 21/12/2020** - “*Presa d’atto del Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio rifiuti per l’anno 2020 e determinazioni conseguenti*” in cui si era indicato di finanziare con avanzo vincolato Tari o altre risorse Comunali le quote annuali 2021/2023 del conguaglio PEF 2020 su PEF 2019 (cosiddetto RCU) nei confronti di Iren Ambiente SpA, conguaglio quantificato nell’Allegato 7 alla Delibera ATERSIR n. 22/2021 in

b) **euro 160.000,00** per rimborsi al Gestore di conguagli TARI 2021 e precedenti a favore di contribuenti e anticipati da Iren tramite detrazione in fase di prima fattura TCP 2022

c) **euro 20.000,00** per sgravi e rimborsi Tari 2021 e precedenti da effettuare direttamente dal Comune a favore di contribuenti

Dato pertanto atto che

- **le variazioni sopra descritte al Bilancio di Previsione 2023-2025 annualità 2023 sono come da Allegati D1 (competenza) ed D2 (CASSA)**, parte integrante e sostanziale alla presente delibera;
- che l’ **avanzo vincolato TARI** complessivamente applicato risulta essere pari a 1.443.949,00 euro e che quindi rispetto all’ avanzo vincolato Tari accertato con il consuntivo 2022 di Euro 3.077.649,53 il residuo avanzo vincolato dopo la presente variazione risulta essere di 1.633.700,53 che si potrà applicare negli anni successivi per contribuire a far fronte alle rate dei costi pregressi, di cui alla delibera ATERSIR n. 64 del 11/12/2020 rilevati nel PEF 2022-2025.

Rilevato inoltre che:

- il totale del Piano finanziario di **Euro 37.551.097,47** viene **ripartito tra quota variabile e quota fissa** in base alle percentuali risultanti dal PEF (46,2% fisso e 53,8% variabile);
- per la **suddivisione tra Utenze domestiche (UD) e utenze non domestiche (UND)**, si sono confermati i dati e la ripartizione del 2022 in base ai dati forniti dal gestore Iren Ambiente SpA sui volumi dei contenitori utilizzati per la raccolta puntuale dell'indifferenziato, con il 51,7% alle UD e il 48,3% a quelle delle UND, nel rispetto quindi di criteri razionali fissati dall'art 4 DPR 158/1999;
- si è proceduto ad aggiornare, in collaborazione con il gestore Iren Ambiente SpA, le superfici imponibili, in crescita rispetto al 2022 ma soprattutto sul 2019 con un incremento della base imponibile derivante dalla lotta all'evasione e dall'introduzione della raccolta puntuale oltre al fatto, come detto in precedenza, che si sono previsti a piano ulteriori 227.000,00 euro per l'attività di accertamento in corso o per accertamenti appena divenuti esecutivi ma non ancora inseriti in banca dati tra le superfici imponibili delle varie categorie di UND e di UD;
- si procede a **definire**, così come previsto dall'**art. 9 comma 5 del regolamento** Tariffa rifiuti corrispettiva, sulla base di un'analisi dei costi e delle vuotature effettuata dal gestore Iren Ambiente SpA, **il tariffario per le vuotature e la percentuale** di riduzione della quota variabile **pari al 29%**;
- si è proceduto **definire**, così come previsto dall'**art. 6** del regolamento della tariffa rifiuti corrispettiva, approvato in data odierna, **i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd**, di cui al DPR 158/99 delle categorie individuate nell'Allegato 1 al regolamento, che vengono pertanto determinati - come da **Allegato B** alla presente delibera - nel rispetto dei valori fissati dal cosiddetto Metodo Normalizzato di determinazione delle tariffe (di cui all'Allegato 1 al DPR 158/1999), come previsto da normativa vigente (art. 1 comma 652 L. 147/2013) di proroga della deroga ai coefficienti ministeriali, con valori inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati fino al 50%.

TUTTO CIÒ PREMESSO, ossia sulla base della quadriripartizione del PEF, delle categorie individuate nel Regolamento, della revisione dell'individuazione della stima delle superfici imponibili e dei coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd, **si è proceduto a determinare le Tariffe della TCP per il 2023**, secondo anno di applicazione della tariffa corrispettiva, come da **Allegato C** alla presente delibera, contenente il dettaglio:

- delle tariffe 2023 delle utenze domestiche (UD)
- delle tariffe 2023 delle utenze non domestiche (UND)
- della riduzione percentuale (sconto) della quota variabile, a fronte della misurazione puntuale, del tariffario vuotature puntuale, del numero delle vuotature minime addebitate, del rimborso forfettario per mancata restituzione dei contenitori e degli altri elementi previsti dal Regolamento TCP.

CONSIDERATO che :

- il vigente regolamento comunale per la disciplina della tariffa rifiuti corrispettiva (TCP) approvato in data odierna dal Consiglio Comunale ,prevede all' art 43 comma 2 che "*il Comune in sede di approvazione delle tariffe o tramite apposita delibera della Giunta Comunale, in accordo con il Gestore e informato ATERSIR, determina annualmente le scadenze per la fatturazione della Tariffa*" .
- La Giunta Comunale con delibera n. 38 del 23.02.2023 i ,sulla base di richiesta pervenuta dal Gestore Iren Ambiente, aveva deliberato di approvare le seguenti date

di scadenza per la fatturazione della TCP 2023:

- prima rata : 31 Marzo 2023 , per l'acconto relativo al periodo Gennaio-Giugno 2023 calcolato con Tariffe 2022 ed eventuale conguaglio 2022
- seconda rata : 30 Settembre 2023, per l'acconto relativo al periodo Luglio-Dicembre 2023 calcolato con tariffe 2023
- ricalcolo del primo semestre con le tariffe 2023 ed eventuale conguaglio della TCP 2023 verrà fatturato in sede di prima rata 2024

- la Comunicazione di Iren Ambiente spa in data 17 Marzo dove si precisa che : *"In merito alle nuove scadenze per le rate della Tariffa Corrispettiva Rifiuti Puntuale (TCP) per venire incontro ai cittadini e dare loro la possibilità di adattarsi gradualmente allo spostamento temporale delle scadenze, senza alcun onere aggiuntivo, Iren Ambiente comunica che in questi mesi di prima applicazione della tariffa puntuale adotterà estrema flessibilità nella gestione dei pagamenti in scadenza il 31 marzo e non applicherà sanzioni anche nel caso di tardivi pagamenti. Per i cittadini sarà dunque possibile pagare senza alcun aggravio fino alla data del 30 giugno 2023"*
- la riunione del Tavolo di Coordinamento previsto dall'art 6 della Convenzione tra Comune e Iren Ambiente SPA del 7 Aprile 2023 dove l'Assessore ai Tributi ha richiesto ad Iren Ambiente spa la disponibilità a rivedere la scadenza della 2° rata 2023 rispetto alla originaria proposta di fine Settembre 2023 e la disponibilità dei rappresentanti di Iren a spostare la data a fine Novembre 2023;
- la lettera inviata via pec in data 14/4/2023 al Comune di Reggio Emilia e acquisita in atti con PG 2023/104678 del 17/4/2023 con la quale il Direttore Commerciale di Iren Ambiente spa conferma la disponibilità a fissare la scadenza della 2° rata della tariffa corrispettiva puntuale 2023 al 30/11/2023.

Tutto ciò premesso si ritiene di fissare la data di scadenza della 2° rata della tariffa rifiuti corrispettiva 2023 al 30/11/2023.

CONSIDERATO che a seguito di pec acquisita in atti con PG 2023/104687 del 17/4/2023 inviata in data 14/4/2023 dal Gestore Iren Ambiente spa occorre **aggiornare l'art 5 della "Convenzione per l'affidamento della gestione della Tariffa Corrispettiva in essere ed oggetto di affidamento con scadenza al 31/12/2024"** deliberata dal Consiglio Comunale n. 256 del 20/12/2021 nel seguente nuovo testo (*in barrato* a seguire si riporta il testo precedente):

Art. 5 - RECUPERO CREDITI, CONTROLLI , SANZIONI, ACCANTONAMENTI E CREDITI INESIGIBILI.

Iren Ambiente S.p.A. (di seguito anche Gestore) si impegna al recupero degli insoluti rispetto a quanto fatturato con le seguenti attività:

i. Eventuale invio di solleciti bonari di pagamento con l'obiettivo di intercettare i tardivi pagamenti;

ii. Notifica ai debitori, ai sensi di quanto disposto da art.1, commi 668 e 691 Legge 147/2013 a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento o analoghe metodologie atte a garantire la data di ricevimento (ad es. PEC), un unico atto con duplice valenza di avviso di sollecito/avviso di accertamento esecutivo patrimoniale di cui all'art.1 comma 792 della L. 160/2019 dando un primo termine, di 30 giorni dalla notifica dell'atto, per il versamento di quanto dovuto senza applicazione di sanzioni e interessi e con il rimborso delle sole spese di notifica. Decorso inutilmente tale termine, il provvedimento varrà quale atto di accertamento patrimoniale esecutivo per omesso o parziale versamento della tariffa, con applicazione della sanzione e degli interessi previsti dal regolamento oltre alle spese di notifica.

iii. Le somme indicate negli avvisi di accertamento esecutivi di cui al punto precedente, se non versate entro i termini prescritti, sono rimosse coattivamente da Iren Ambiente, anche tramite apposito affidamento delle azioni cautelari ed esecutive a soggetti abilitati iscritti all'albo di cui all'art. 53, comma 1, del d.lgs. 446/1997, secondo le disposizioni di legge applicabili. Saranno applicate le spese relative al procedimento e in particolare gli oneri previsti all'art.1 comma 803 lett. a) e lett. b) della L.160/2019. Inoltre, ai sensi dell'art 1 comma 802 della Legge 160/2019, decorsi 30 giorni dall'esecutività dell'atto di accertamento esecutivo patrimoniale e fino alla data del pagamento saranno applicati gli interessi di mora previsti dal Regolamento Comunale.

iv. Iren Ambiente comunicherà al Comune e ad ATERSIR la situazione dei crediti inesigibili dopo aver esperito le azioni cautelari ed esecutive anche tramite soggetto abilitato. In sede di Tavolo di coordinamento di cui al successivo art.6 della Convenzione, al quale saranno invitati anche i rappresentanti di ATERSIR, si valuterà, secondo un Protocollo concordato anche con ATERSIR, se Iren Ambiente dovrà effettuare ulteriori tentativi di recupero coattivo anche solo per alcune posizioni o se

invece Iren Ambiente potrà considerare inesigibili i crediti e procedere allo stralcio. Pertanto, per dichiarare inesigibile il credito, si dovranno seguire i criteri definiti nel suddetto Protocollo, che in ogni caso dovranno essere coerenti con eventuali indicazioni di ATERSIR ed ARERA in materia.

v. Solo una volta esperite le fasi di cui sopra e dichiarati inesigibili i crediti non riscossi, Iren Ambiente potrà inserire gli stessi nel Piano Economico Finanziario nella voce "costi relativi alla quota di crediti inesigibili (CCD)". Il Comune si riserva di comunicare eventuali quote di CCD da inserire nei PEF, se superiori a quanto accantonato nei PEF relativamente alle annualità pregresse (2021 e precedenti) gestite a tributo.

Per quanto riguarda le procedure di riscossione ordinaria e coattiva, in particolare, si conviene ai sensi del punto 16.3 del MTR2 ARERA (delibera 363/20219) un accantonamento relativo ai crediti a favore del Gestore Iren Ambiente, con un valore decrescente fino a raggiungere per il 4° anno il valore previsto dalle norme fiscali. Le percentuali di tale accantonamento, da inserire nel PEF alla voce Accantonamenti (Costi d'uso del Capitale), saranno decise in sede di definizione del PEF 2022/2025 da ATERSIR, a seguito di proposta, possibilmente concordata tra Comune e Iren Ambiente S.p.A., ricorrendo al Tavolo di Coordinamento di cui al successivo art. 6. Iren Ambiente S.p.A. si assumerà, pertanto, nei prossimi 3 anni il rischio finanziario del mancato riscosso, salvo quanto accantonato nei PEF.

Iren Ambiente S.p.A. è disponibile ad effettuare attività di controllo, verifica e recupero base imponibile anche con l'emissione di avvisi di accertamento esecutivo patrimoniale per omessa e/o infedele dichiarazione, nonché a concordare ed esplicitare con il Comune gli obiettivi di controllo, sia al fine del recupero della base imponibile, sia al fine dell'attività sanzionatoria, nel rispetto di quanto previsto nel regolamento Comunale sulla Tariffa Rifiuti, avente natura corrispettiva (TCP).

Iren Ambiente S.p.A. si impegna inoltre a comunicare le attività relative alle seguenti tematiche:

- bonifica banca dati (es. analisi posizioni alle quali è stato inviato atto formale, in seguito reso, in quanto non è stato trovato il destinatario);
- omesso e parziale versamento della tariffa.
- omessa e infedele dichiarazione a seguito attività di controllo
- mancati adempimenti di comunicazioni o dichiarazioni previste dal Regolamento,
- mancato ritiro dei contenitori o delle dotazioni,
- abbandoni di rifiuti o violazioni delle modalità di conferimento.

Iren Ambiente S.p.A. si impegna al recupero degli insoluti rispetto a quanto fatturato con le seguenti attività e tempistiche:

Azioni di recupero crediti per i clienti

1. ~~Azione "20": invio di sollecito di pagamento "Light", con richiesta di pagamento entro 20 gg, con l'obiettivo di intercettare tutti i tardivi pagamenti;~~
2. ~~Azione "40": invio di secondo sollecito di pagamento "Strong", dove si dettagliano tutte le attività conseguenti al non pagamento (azioni legali);~~
3. ~~Azione "Stragiudiziale": si procede con solleciti telefonici;~~
4. ~~Azione "Legal": dopo 5 mesi dall'invio del primo sollecito si affida la pratica ad un master legal che si occuperà della stesura di un decreto ingiuntivo;~~
5. ~~Azione "Vendita": dai 9 mesi dall'invio del primo sollecito si procede a comunicare al Comune la situazione delle procedure di recupero ed ingiuntive e, sentito il Comune, in sede di Tavolo di Coordinamento di cui al successivo art. 6, si deciderà per quali crediti proseguire con altre azioni di recupero e per le quali procedere alla vendita e stralcio dei crediti rimasti inesigibili. Successivamente, a richieste specifiche e concordate fra le parti, si procederà alla personalizzazione del trattamento del credito per eventuali posizioni per cui sarà definito un percorso ad hoc.~~

Iren Ambiente S.p.A. si impegna, altresì, ad effettuare attività di controllo, verifica e recupero base imponibile, nonché a concordare ed esplicitare con il Comune gli obiettivi di controllo, sia al fine del recupero della base imponibile, sia al fine dell'attività sanzionatoria, nel rispetto di quanto previsto nel regolamento Comunale sulla Tariffa rifiuti, avente natura corrispettiva (TCP).

Iren Ambiente S.p.A. dovrà, inoltre, comunicare l'attività e gli obiettivi programmati e quelli effettivamente svolti, con evidenza anche delle violazioni rilevate in tema di:

- omesso e parziale versamento della tariffa.
- infedele dichiarazione a seguito attività di controllo,
- mancati adempimenti di comunicazioni o dichiarazioni previste dal Regolamento,
- mancato ritiro dei contenitori o delle dotazioni,
- abbandoni di rifiuti o violazioni delle modalità di conferimento.

Per quanto riguarda le procedure di riscossione ordinaria e coattiva, in particolare, si conviene ai sensi del punto 16.3 del MTR2 ARERA (delibera 363/20219) un accantonamento relativo ai crediti a favore del Gestore, con un valore decrescente fino a raggiungere per il 4° anno il valore previsto dalle norme fiscali. Le percentuali di tale accantonamento, da inserire nel PEF, saranno

~~decise in sede di definizione del PEF 2022/2025 da ATERSIR, a seguito di proposta, possibilmente concordata tra Comune Iren Ambiente S.p.A., ricorrendo al Tavolo di Coordinamento di cui al successivo art 6.~~

~~Iren Ambiente S.p.A si assumerà, pertanto, nei prossimi 3 anni il rischio finanziario del mancato riscosso, salvo quanto accantonato nei PEF. Il Comune si riserva di comunicare eventuali quote di CCD da inserire nei PEF, se superiori a quanto accantonato nei PEF relativamente alla gestione delle annualità pregresse in cui si era a tributo.~~

Che in particolare il nuovo testo dell'art 5 della Convenzione proposto è stato redatto sulla base delle indicazioni recentemente acquisite circa la possibilità di avvalersi dell'accertamento esecutivo patrimoniale di cui al comma 792 della Legge 160/2019, delle modifiche al regolamento e dell'attività effettivamente svolta e si ritiene pertanto di aggiornare il testo della Convenzione come da **Allegato E** alla presente delibera che si ritiene maggiormente funzionale ed efficace nel recupero dei crediti insoluti.

CONSIDERATA la natura giuridica patrimoniale della Tariffa rifiuti corrispettiva la presente deliberazione e i relativi allegati non sono soggetti all'obbligo di pubblicazione sul Portale del federalismo fiscale ai sensi dell'art. 13 commi 15, 15 bis e 15 ter del D.L. 201/2011 ai fini dell'efficacia delle delibere regolamentari e tariffarie delle entrate tributarie degli EE.LL;

VISTO il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei conti, ai sensi dell'art. 239 del D.lgs 267/2000;

VISTI:

- il decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni ed integrazioni;
- il vigente Regolamento Comunale di contabilità;
- il vigente Statuto Comunale;

ACQUISITI, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del Testo unico, i pareri favorevoli espressi:

- dal Responsabile del Servizio Entrate in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
- dal Responsabile del Servizio Finanziario per la regolarità contabile;

Visto l'O.D.G. n. 1 presentato dai Consiglieri Fabrizio Aguzzoli e Dario De Lucia, allegato alla presente delibera e respinto come da votazione riportata nell'allegato prospetto;

Visto l'esito della votazione effettuato attraverso sistema elettronico riportato nell'allegato prospetto;

Ritenuto di provvedere in merito,

DELIBERA

1. **di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;**
2. **di approvare**, con le specifiche e per i motivi di cui in premessa, **le Tariffe Rifiuti aventi natura Corrispettiva (TCP) come da Allegato C**, quale parte integranti e sostanziali del presente provvedimento, **sulla base del Piano economico finanziario anni 2022-2025 predisposto da ATERSIR, secondo il metodo tariffario ARERA vigente MTR-2** (che si allega sotto la **lettera A**), definendo, altresì, i **coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd** di cui al DPR 158/99 come da **Allegato B** alla presente **deliberazione**, e il **Quadro economico di raccordo** per la determinazione delle tariffe e la ripartizione costi tra utenze domestiche

e non domestiche e tra costo variabile e fisso, come da prospetto evidenziato nelle premesse;

3. di approvare ai sensi dell'art 43 "*Riscossione*" del Regolamento per la disciplina della tariffa rifiuti corrispettiva come modificato con delibera in data odierna, la data di scadenza della 2° rata di pagamento 2023 relativa all'acconto per il periodo luglio-dicembre 2023 al **30/11/2023** dando altresì atto che la prima rata, per l'eventuale saldo, positivo o negativo, dell'anno precedente e per l'acconto relativo al periodo gennaio-giugno 2023 era stata fissata dalla Giunta Comunale in data 31/3/2023 su richiesta del Gestore Iren Ambiente spa con la possibilità di pagare, come precisato dallo stesso Gestore, entro il 30/6/2023 senza applicazione di interessi o sanzioni ;
4. **di apportare**, per le motivazioni esplicitate in premessa, **le modifiche al Bilancio di Previsione 2023-2025 annualità 2023**, come da **Allegati D 1 (competenza) ed D 2 (CASSA)**, parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;
5. di procedere alla modifica della Convenzione per l'affidamento della tariffa corrispettiva con il Gestore Iren ambiente approvata con delibera di Consiglio Comunale n. n. 256 del 20/12/2021 procedendo alla modifica dell' art 5 della Convenzione che risulta pertanto aggiornata come da **Allegato E** alla presente deliberazione;
6. **di comunicare ad ATERSIR e al Gestore Iren Ambiente S.p.A** la presente delibera, e di demandare al Dirigente del Servizio Entrate l'assunzione di tutti i conseguenti atti amministrativi di gestione;

Infine il **Consiglio**, in quanto sussistono particolari motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. n. 267/2000 **dichiara immediatamente eseguibile** la suesposta deliberazione, come da votazione effettuata con procedimento elettronico indicato nell'allegato prospetto.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
IORI Matteo

IL SEGRETARIO GENERALE
GANDELLINI Dr. Stefano